



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 60/30 DEL 11.12.2018

Oggetto: **Applicazione del D.Lgs. n. 118/2011 ai consorzi di bonifica della Sardegna. Art. 17, comma 1, della legge regionale 23.5.2008, n. 6.**

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale rammenta che con l'art. 2, comma 1, della legge regionale 30 novembre 2016, n. 31, l'art. 17 della legge regionale n. 6/2008 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica) è stato oggetto di modifiche sostanziali.

Il punto a) del comma 1, in particolare, sostituisce la precedente formulazione del comma 1, dell'art. 17 - che imponeva ai consorzi l'obbligo di uniformare la propria contabilità e gli schemi di bilancio alle norme vigenti per la Regione – disponendo, invece, che ai predetti Enti siano applicati i principi, gli schemi di bilancio e i piani dei conti della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale, secondo gli indirizzi e le direttive approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, tenuto conto della particolare natura giuridica dei consorzi di enti di diritto pubblico vigilati dalla Regione Autonoma della Sardegna.

La riformulazione dell'art. 17 comma 1 operata dalla legge regionale 30 novembre 2016, n. 31, sembrava far intendere che i consorzi di bonifica della Sardegna fossero esclusi dall'applicazione delle disposizioni di armonizzazione dei sistemi contabili introdotte dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e ss.mm.ii., disposizioni che la Regione Sardegna ha adottato a pieno regime dal 2016.

Come noto, l'applicazione del D.Lgs. n. 118/2011 si estende, però, anche agli enti strumentali della regione o da essa vigilati, così come definiti dall'art. 11-ter del medesimo decreto legislativo.

L'art. 11-ter del D.Lgs. n. 118/2011 definisce, in particolare, ente strumentale controllato da un ente territoriale l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine



- all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
 - e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

I consorzi di bonifica della Sardegna, enti vigilati dalla Regione, come anche recentemente chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, possono essere considerati quali enti strumentali ai soli fini del D.Lgs. n. 118/2011.

Ai fini della corretta qualificazione dei consorzi in esame (ai soli fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 118/2011), continua l'Assessore, è opportuno richiamare le disposizioni della legge regionale n. 6 del 2008 (Legge quadro in materia di consorzi di bonifica).

Nello specifico, l'art. 15 della predetta legge regionale prevede l'esercizio da parte della Regione di un'attività di indirizzo, vigilanza e, soprattutto, di controllo sui consorzi di bonifica; tale attività si esplica nell'adozione da parte dell'amministrazione regionale di atti di indirizzo e criteri in ordine all'attività programmatoria, gestionale e contabile dei consorzi di bonifica (articolo 37), nella richiesta di documenti, informazioni e chiarimenti e nel disporre ispezioni e perizie volte ad accertare il regolare funzionamento degli organi e il regolare esercizio dell'attività del consorzio (articolo 38) e, in particolare, nel potere di scioglimento – devoluto al Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta – degli organi dei consorzi di bonifica (e nella conseguente nomina di un commissario ad acta) qualora, nella gestione degli stessi, venga accertata grave inefficienza nello svolgimento dell'attività consortile, per gravi violazioni di leggi e di regolamenti, dello statuto e degli atti di indirizzo e criteri regionali, per l'omesso immotivato perseguimento degli obiettivi del piano regionale di bonifica e di riordino fondiario, nonché per gravi irregolarità amministrative o contabili che compromettano il conseguimento delle finalità istituzionali del consorzio di bonifica (articolo 39). Inoltre, sono soggetti al controllo di legittimità della Regione diversi atti dei consorzi, quali lo statuto e regolamenti, i bilanci e il conto consuntivo (articolo 40).

In virtù delle disposizioni richiamate i consorzi di bonifica rientrano chiaramente nell'alveo degli enti sottoposti al controllo della regione Sardegna, la quale ha il compito di adottare gli atti di vigilanza in ordine all'attività programmatoria, gestionale e contabile, a cui i consorzi devono attenersi. Tale



assetto, chiarisce il MEF, risulta peraltro, recepito nei singoli Statuti vigenti e rappresenta la condizione sufficiente per ricondurre i consorzi in parola nel perimetro degli enti strumentali, ai soli fini dell'applicazione della disciplina contabile armonizzata prevista dal D.Lgs. n. 118/2011.

L'Assessore, alla luce delle considerazioni esposte, atteso che il D.Lgs. n. 118/2011 risulta direttamente applicabile ai consorzi di bonifica, propone alla Giunta regionale di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 1, della legge regionale 23.5.2018, n. 6, che i consorzi di bonifica della Sardegna sono tenuti al totale rispetto del D.Lgs. n. 118/2011.

Al fine di consentire ai consorzi di bonifica di predisporre il bilancio di previsione 2019-2021 secondo i nuovi schemi e secondo la competenza finanziaria potenziata l'Assessore propone inoltre di autorizzare la gestione provvisoria del bilancio per i primi quattro mesi dell'esercizio 2019.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale

DELIBERA

- di stabilire che i consorzi di bonifica sono tenuti al rispetto del D.Lgs. n. 118/2011;
- di approvare che, al fine di consentire di predisporre il bilancio di previsione 2019-2021 secondo i nuovi schemi e secondo la competenza finanziaria potenziata, i consorzi di bonifica potranno ricorrere alla gestione provvisoria del bilancio per i primi quattro mesi dell'esercizio 2019.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru